

ALLEGATO 1
CAPITOLATO TECNICO

Per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto - per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

SOMMARIO

1. INDICAZIONI GENERALI	4
1.1. <i>DEFINIZIONI</i>	<i>4</i>
1.2. <i>OGGETTO DELL'APPALTO.....</i>	<i>6</i>
1.3. <i>IMPORTI E QUANTITATIVI DELLA CONVENZIONE</i>	<i>7</i>
1.4. <i>DURATA DELLA CONVENZIONE</i>	<i>8</i>
1.5. <i>IMPORTI DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA.....</i>	<i>9</i>
1.6. <i>DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA.....</i>	<i>9</i>
1.7. <i>RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....</i>	<i>10</i>
2. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (BUONO PASTO A VALORE)	10
2.1. <i>REGISTRAZIONE AL SITO CONSIP DELLE CONVENZIONI.....</i>	<i>11</i>
2.2. <i>ORDINATIVO DI FORNITURA</i>	<i>11</i>
2.2.1. <i>Emissione dell'Ordinativo di Fornitura.....</i>	<i>11</i>
2.2.2. <i>Contenuto dell'Ordinativo di Fornitura</i>	<i>12</i>
2.2.3. <i>Invio dell'Ordinativo di Fornitura</i>	<i>13</i>
2.2.4. <i>Ricezione e verifica della validità dell'Ordinativo di Fornitura.....</i>	<i>14</i>
2.2.5. <i>Accettazione/Rifiuto dell'Ordinativo di Fornitura</i>	<i>14</i>
2.3. <i>ADDENDUM ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA</i>	<i>15</i>
2.4. <i>RICHIEDA DI APPROVVIGIONAMENTO</i>	<i>16</i>
2.4.1. <i>Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento off-line</i>	<i>16</i>
2.4.2. <i>Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento on-line.....</i>	<i>17</i>
2.4.3. <i>Contenuto della Richiesta di approvvigionamento</i>	<i>18</i>
2.4.4. <i>Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento</i>	<i>18</i>
2.4.5. <i>Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento</i>	<i>19</i>
2.5. <i>CONSEGNA DEI BUONI PASTO.....</i>	<i>19</i>
3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (BUONO PASTO PARAMETRALE)	20
3.1. <i>REGISTRAZIONE AL SITO CONSIP DELLE CONVENZIONI.....</i>	<i>21</i>
3.2. <i>VERIFICA CONGRUITÀ DELLA COMPOSIZIONE DEL PASTO.....</i>	<i>22</i>
3.3. <i>ORDINATIVO DI FORNITURA.....</i>	<i>22</i>
<i>RELATIVAMENTE AL CONTENUTO DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA, SI RINVIA A QUANTO PREVISTO NEL PAR. 2.2.2</i>	<i>23</i>
3.4. <i>ADDENDUM ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA</i>	<i>23</i>
3.5. <i>RICHIEDA DI APPROVVIGIONAMENTO.....</i>	<i>24</i>
3.6. <i>DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI</i>	<i>24</i>
4. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO	24
5. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI	26
5.1. <i>NUMEROSITÀ ESERCIZI.....</i>	<i>27</i>
5.1.1. <i>Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto.....</i>	<i>27</i>

5.1.2.	Numero di Esercizi convenzionati per sede di utilizzo.....	29
5.1.3.	Numero di Esercizi convenzionati fuori Lotto.....	30
5.1.4.	Numero di esercizi per il Buono pasto parametrico	31
5.1.5.	Integrazione e sostituzione degli esercizi.....	32
6.	ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE	33
7.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	35
8.	INTERESSI DI MORA.....	37
9.	MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA CONSIP S.P.A.	38
9.1.	<i>VERIFICHE ISPETTIVE DA ESPLETARSI PRIMA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE</i> 42	
9.1.1.	Modalità di esecuzione	45
9.1.2.	Esito delle verifiche ispettive	46
9.2.	<i>VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE</i>	<i>47</i>
9.2.1.	Verifiche ispettive relative agli esercizi convenzionati	48
9.2.2.	Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive sugli esercizi convenzionati effettuate successivamente alla stipula della convenzione	50
9.2.3.	Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale massima di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti	51
9.2.3.1	Esito del controllo	53
9.2.4.	Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio del Call Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti.....	53
9.3.	<i>GESTIONE DEI RECLAMI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI.....</i>	<i>54</i>
10.	SERVIZIO DI REPORTISTICA	54
11.	PENALI.....	55
11.1.	<i>DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA DEI BUONI PASTO.....</i>	<i>55</i>
11.2.	<i>DIFFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO</i>	<i>55</i>
11.3.	<i>SERVIZI PRESTATI IN MODO DIFFORME DA QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE CAPITOLATO</i>	<i>55</i>
11.4.	<i>DIFFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO.....</i>	<i>56</i>
11.5.	<i>DIFFORMITÀ RISCONTRATE IN FASE DI CONTROLLO</i>	<i>58</i>
12.	ALLEGATI.....	59
12.1.	<i>ELENCHI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI</i>	<i>59</i>
12.2.	<i>MODULI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO.....</i>	<i>60</i>
12.3.	<i>MODULI PER LA REPORTISTICA.....</i>	<i>60</i>

1. Indicazioni generali

1.1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- 1) **Amministrazione Contraente:** le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura;
- 2) **Amministrazioni Pubbliche:** le pubbliche amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
- 3) **Buono pasto:** il documento di legittimazione in forma cartacea, di qualsiasi valore nominale ed avente le caratteristiche di cui al capitolo 4, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Il Buono pasto viene definito a “valore” se dà diritto al possessore di acquistare alimenti fino al raggiungimento del valore nominale del Buono pasto stesso (cd. “pasto a prezzo libero”), ovvero “parametrico” se dà diritto al possessore di acquistare un pasto completo o ridotto;
- 4) **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso;
- 5) **Consip:** la società Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) **Dipendenti:** i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, che prestano servizio presso una qualsiasi delle

Sedi di utilizzo, nonché i soggetti che hanno instaurato con le Amministrazioni Contraenti e/o con le Unità Approvvigionanti un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

- 7) **Esercizio/i:** gli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, che svolgono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le attività di cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo; le mense aziendali ed interaziendali, le rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché gli esercizi di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- 8) **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- 9) **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
- 10) **Fornitore/Società di emissione:** l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria di uno o più lotti;
- 11) **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
- 12) **Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove devono essere consegnati i buoni pasto. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;
- 13) **Sede/i di utilizzo:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura;
- 14) **Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione (www.acquistinretepa.it);
- 15) **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"):** il valore della prestazione indicato sul Buono pasto;
- 16) **Unità Approvvigionante:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordinativo di Fornitura ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente

delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- 17) **Unità Ordinante/i:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura; le Unità Ordinanti potranno essere anche Unità Approvvigionanti e quindi emettere, oltre agli Ordinativi di Fornitura, anche le Richieste di Approvvigionamento;
- 18) **Valore aggiudicato :** valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario;
- 19) **Sconto offerto alle P.A.:** Sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Amministrazione Contraente, per ogni Buono pasto acquistato;
- 20) **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordinativi di fornitura. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore nominale degli stessi, al netto dello Sconto Offerto alle P.A.. A tale valore, arrotondato alla seconda cifra decimale, dovrà essere applicata l'IVA ai sensi di legge.

1.2. Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei (Buono pasto a valore o Buono pasto parametrico), di qualsiasi valore nominale, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

Il Valore nominale dei Buoni pasto, che sarà indicato dalle singole Amministrazioni Contraenti, rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato anche dalla Convenzione e dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di Esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto e distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo dell'Amministrazione, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 5, così come eventualmente integrate in fase di gara attraverso l'offerta del Fornitore relativa al numero di esercizi che il Fornitore si è impegnato a convenzionare nel Lotto e fuori dal Lotto.

Le Amministrazioni Contraenti potranno ordinare Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale. Il prezzo del servizio richiesto (Buono a "valore" o "parametrico") si calcolerà applicando al Valore nominale del Buono pasto, richiesto dall'Amministrazione Contraente, lo Sconto Offerto alle P.A. in fase di gara

All'importo così determinato, arrotondato alla seconda cifra decimale, dovrà essere applicata l'IVA ai sensi di legge.

1.3. Importi e quantitativi della Convenzione

Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto (a valore o parametrico) alle Amministrazioni Contraenti e per loro alle Unità Ordinanti (che emettono Ordinativi di Fornitura) e alle Unità Approvvigionanti (che emettono Richieste di Approvvigionamento), nella quantità e nel Taglio dalle stesse richiesti, fino al raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati, calcolati sull'intera durata della Convenzione:

Lotto	Importo in milioni di €, IVA esclusa	Numero buoni pasto	Regioni
Lotto 1	127	97.692.308	<i>Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia</i>
Lotto 2	110	84.615.385	<i>Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana</i>
Lotto 3	168	129.230.769	<i>Lazio</i>
Lotto 4	78	60.000.000	<i>Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia, Molise</i>
Lotto 5	100	76.923.077	<i>Campania</i>
Lotto 6	117	90.000.000	<i>Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna</i>

Totale	700	538.461.538	
---------------	------------	--------------------	--

I quantitativi di Buoni pasto sono stati calcolati dividendo gli importi massimi indicati in Tabella per il Valore nominale dei Buoni pasto pari ad euro 1,30 (uno/30), al netto dei decimali.

Ai fini della verifica dell'esaurimento della Convenzione si terrà conto degli importi massimi previsti per ciascun Lotto, indipendentemente dalla circostanza che siano esauriti anche i quantitativi massimi del Lotto medesimo. In merito alla predetta verifica si dovrà inoltre tener conto dell'importo delle forniture richieste tramite gli Ordinativi di Fornitura (*rif. par.1.5 Importi dei singoli Contratti di Fornitura*)

1.4. Durata della Convenzione

La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, indicata in Convenzione.

Nel periodo di efficacia della Convenzione, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto.

La Convenzione si intenderà conclusa al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- Emissione di Ordinativi di Fornitura per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun Lotto, a prescindere dall'ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordinativi di Fornitura.
- Decorso del termine di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della Convenzione.

Nel caso in cui l'importo degli Ordinativi di Fornitura emessi raggiunga, entro il termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, l'importo massimo previsto per ciascun Lotto, la Consip S.p.A. potrà richiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni della Convenzione, un aumento degli importi massimi sopra indicati per ciascun lotto fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923 e del settimo quinto, ai sensi dell'articolo 27 del DM 28 Ottobre 1985.

Nel caso in cui al decorso del termine di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della Convenzione gli importi, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la Convenzione potrà essere prorogata, sempre su richiesta scritta della Consip S.p.A. da inviare

al Fornitore con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine indicato, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

1.5. Importi dei singoli Contratti di Fornitura

Le Amministrazioni Contraenti, e per loro le Unità Ordinanti, a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, stipulano un Contratto di Fornitura.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascun Lotto e fino al raggiungimento dei medesimi (verificandone la disponibilità), ad accettare Ordinativi di Fornitura, emessi nel periodo di efficacia della convenzione ed aventi ad oggetto Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale, per tutta la durata del singolo Contratto di fornitura.

Negli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Unità Ordinanti dovrà essere indicato l'Importo della fornitura per l'intera durata del Contratto. Tale Importo potrà subire delle variazioni nei limiti consentiti (*ref. par. 1.6 "Durata dei singoli Contratti di fornitura"*).

1.6. Durata dei singoli Contratti di fornitura

La durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordinativo di Fornitura e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione, l'Unità Ordinante potrà emettere uno o più Ordinativi di Fornitura.

Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'Importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'Importo stesso.

A fronte di tali richieste di diminuzione dell'Importo della fornitura oggetto degli Ordinativi di Fornitura (richieste che dovranno essere effettuate mediante comunicazione formale sottoscritta dalla medesima Unità Ordinante e riportante il riferimento all'Ordinativo di Fornitura), il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Il minore Importo della fornitura, oggetto degli Ordinativi di Fornitura, dovrà essere comunicato dal Fornitore alla Consip attraverso il flusso dati relativo agli storni (cfr. cap. 10 "Servizio di Reportistica e relativo allegato G "Reportistica").

Tale importo andrà ad incrementare l'importo massimo disponibile del relativo Lotto, fino a quando il massimale dello stesso non verrà dichiarato esaurito, e potrà essere utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura.. Si precisa che dopo che il massimale del Lotto sarà stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti ai predetti storni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura.

Ogni Contratto di fornitura si intende concluso, anche prima della scadenza del periodo temporale fissato nell'Ordinativo di Fornitura, al raggiungimento dell'Importo della Fornitura indicato nell'Ordinativo di Fornitura medesimo. In questo caso le Amministrazioni hanno la possibilità di emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, fatta salva la verifica, da parte del Fornitore, di disponibilità degli importi massimi previsti per ciascun Lotto.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti dell'importo massimo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ed i servizi connessi fino alla data prevista nell'Ordinativo di Fornitura medesimo, anche se successiva alla scadenza della Convenzione.

1.7. Responsabile del servizio

Il Fornitore, all'atto della stipula della convenzione, dovrà nominare:

- Un Responsabile del Servizio Generale
- Un Responsabile del Servizio Regionale/Provinciale.

I Responsabili del Servizio Generale e Regionale/Provinciale così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti della Consip S.p.A., delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Ordinanti e/o Approvvigionanti e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) di detti Responsabili del Servizio. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente a Consip eventuali modifiche dei nominativi precedentemente forniti.

2. Attivazione del servizio (Buono pasto a valore)

Le Amministrazioni Contraenti, per usufruire del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto, dovranno eseguire le attività di seguito descritte, nell'ordine in cui sono riportate:

- Registrazione al sito Consip delle convenzioni
- Compilazione ed invio del Modulo “Ordinativo di Fornitura di Buoni Pasto” (all. A)
- Compilazione ed invio del Modulo “Addendum all’Ordinativo di Fornitura dei Buoni Pasto” (all. B)
- Compilazione ed invio del Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto Nominativi” (all. C) e/o “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto non Nominativi” (all. D).

2.1. Registrazione al sito Consip delle Convenzioni

La Registrazione da parte delle Amministrazioni Contraenti al sito Consip delle Convenzioni (www.acquistinretepa.it) è l’atto propedeutico all’Ordinativo di Fornitura in mancanza del quale il Fornitore non potrà accettare gli Ordinativi stessi.

Sono autorizzate alla Registrazione solo le Unità di Ordinanti delle Amministrazioni Contraenti.

La procedura di Registrazione è indicata nelle Condizioni Generali della Convenzione e sul Sito Consip (www.acquistinretepa.it) e si conclude con la ricezione del fax di conferma dell’avvenuta registrazione. Solo successivamente alla ricezione del fax di conferma da parte di Consip, l’Amministrazione Contraente potrà inviare Ordinativi di fornitura.

2.2. Ordinativo di Fornitura

2.2.1. Emissione dell’Ordinativo di Fornitura

Le Amministrazioni, tramite le Unità Ordinanti, stipulano il Contratto di Fornitura mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, nel quale possono indicare, tra l’altro, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti).

Nel caso in cui l’Unità Ordinante autorizzi le Unità Approvvigionanti ad effettuare i singoli approvvigionamenti dei Buoni pasto, deve indicare, nella seconda pagina dell’Ordinativo di Fornitura, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento.

Nel caso di variazione (nel periodo di efficacia dell’Ordinativo di Fornitura) del nominativo della persona delegata ad emettere le Richieste di Approvvigionamento, l’Unità Ordinante

dovrà inviare al Fornitore formale comunicazione contenente, oltre al nominativo della nuova persona delegata, anche il riferimento all'Ordinativo di Fornitura.

Qualora l'Unità Ordinante non deleghi alcuna persona ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento, sarà la stessa Unità Ordinante ad inviare le Richieste medesime (in questo caso l'Unità Ordinante coincide con l'Unità Approvvigionante).

Gli Ordinativi di Fornitura devono essere sottoscritti in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente ed inviati al Fornitore.

2.2.2. Contenuto dell'Ordinativo di Fornitura

Il Contratto di Fornitura rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito nell'Ordinativo di Fornitura. Tale impegno di spesa potrà subire variazioni in diminuzione secondo quanto stabilito al paragrafo 1.6 *“Durata dei singoli Contratti di fornitura”*

Nell'Ordinativo di Fornitura dovranno essere contenute almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del soggetto autorizzato all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (Unità Ordinante), descritto al punto precedente;
- i riferimenti del soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163;
- l'Importo e il quantitativo della fornitura (*rif. par.1.5 “Importi dei singoli Contratti di Fornitura”*);
- la durata del contratto (*rif. par. 1.6 “Durata dei singoli Contratti di fornitura”*);
- il Valore nominale dei Buoni pasto;
- la tipologia di servizio richiesta (Buono pasto a “valore” o Buono pasto “parametrico”)
- tutte le altre informazioni richieste nel facsimile di *“Ordinativo di fornitura”* (Allegato A: Modello Ordinativo di Fornitura).

Con ciascun Ordinativo di Fornitura potrà essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto. Qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali differenti, dovranno emettere diversi Ordinativi di Fornitura, uno per ciascun importo di Valore nominale che intendano richiedere.

L'Importo della fornitura, che dovrà essere indicato nell'Ordinativo di Fornitura, dovrà essere calcolato moltiplicando il quantitativo dei Buoni pasto che si vogliono ordinare per il Valore aggiudicato (corrispondente al Valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore). Il valore così determinato corrisponde all'Importo della fornitura, IVA esclusa.

2.2.3. Invio dell'Ordinativo di Fornitura

L'Amministrazione Contraente deve trasmettere l'Ordinativo di fornitura esclusivamente al Fornitore aggiudicatario del Lotto in cui sono ubicate la/e sede/i di utilizzo dei Buoni pasto.

Le modalità di emissione e l'efficacia dell'Ordinativo di Fornitura sono disciplinate nelle Condizioni Generali della Convenzione.

Come meglio precisato nelle predette Condizioni Generali della Convenzione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo a mezzo fax entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo stesso.

Trascorso il predetto termine l'Ordinativo di fornitura è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e il Fornitore potrà dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il giorno lavorativo successivo, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.

2.2.4. Ricezione e verifica della validità dell'Ordinativo di Fornitura

Appena ricevuto l'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore deve verificare:

- che l'Ordinativo sia compilato correttamente;
- che l'Unità Ordinante sia registrata al sistema delle Convenzioni CONSIP;
- che i dati presenti nel sistema delle Convenzioni CONSIP siano in linea con quelli dichiarati nell'ordinativo di fornitura dall'Amministrazione (es. Partita IVA/Codice fiscale dell' Amministrazione);
- che sussista la disponibilità nel Lotto dell'importo richiesto (vale a dire che non siano già stati emessi Ordinativi di Fornitura per un importo pari all'importo massimo del lotto, eventualmente incrementato ai sensi del paragrafo 1.4).

L'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante sarà considerato valido se la sua emissione è stata preceduta dalla verifica da parte del Fornitore della sussistenza dei necessari poteri in capo all'Unità Ordinante. A tal fine il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione un'apposita certificazione (anche in via telematica) ovvero una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante e trasmessa al Fornitore, come meglio indicato nelle Condizioni Generali della Convenzione.

2.2.5. Accettazione/Rifiuto dell'Ordinativo di Fornitura

Verificata la validità dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore, come meglio precisato nelle Condizioni Generali della Convenzione, dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura:

- a) Formalizzare a mezzo fax l'accettazione dell'Ordinativo di Fornitura mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Ordinante, riportante il numero progressivo assegnato all'Ordinativo, un numero di codice per ciascuna Unità approvvigionante eventualmente delegata dall'Unità Ordinate ad effettuare le successive Richieste di approvvigionamento, nonché la data di ricezione dell'Ordinativo medesimo. In questo caso il Fornitore potrà contattare le Unità Approvvigionanti per l'invio dell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura (descritto nel paragrafo successivo) qualora questo non sia stato già allegato all'Ordinativo stesso.

- b) Comunicare per iscritto a mezzo fax all'Unità Ordinante, l'impossibilità di dare esecuzione all'Ordinativo non valido/non conforme, spiegandone le ragioni del rifiuto.

2.3. Addendum all'ordinativo di fornitura

Le Amministrazioni che intendono utilizzare la Convenzione dovranno inviare al Fornitore, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, un apposito Addendum all'Ordinativo di Fornitura (Allegato B: "Modello di Addendum all'Ordinativo di Fornitura").

L'Addendum all'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore contestualmente o successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, ed, in ogni caso, precedentemente o contestualmente all'invio della prima Richiesta di Approvvigionamento (*rif par. 2.3 e 2.4*).

Nel caso in cui nell'Ordinativo di Fornitura siano state indicate più Unità Approvvigionanti, ciascuna di esse dovrà emettere un Addendum all'Ordinativo di Fornitura.

L'Addendum all'Ordinativo di Fornitura deve riportare il riferimento sia all'Ordinativo di Fornitura (numero di protocollo - data in cui è stato inviato - numero progressivo rilasciato dal Fornitore, solo nel caso in cui l'Addendum all'Ordinativo di Fornitura sia stato inviato separatamente rispetto all'Ordinativo di Fornitura) che all'Unità Approvvigionante (Direzione/Dipartimento/altro) indicata nell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Nell'Addendum devono essere indicati, tra l'altro, il numero dei soggetti aventi diritto al buono pasto, le sedi di utilizzo dei buoni pasto, nonché i riferimenti per la fatturazione.

Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo fax e/o posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Amministrazione nell'Addendum all'ordinativo di fornitura. In tal caso l'Amministrazione, in detto modulo indicherà, altresì, i relativi riferimenti.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura e, in particolare, delle sedi di utilizzo, dovranno essere immediatamente comunicate al Fornitore mediante invio di una versione aggiornata dell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura con le medesime modalità di cui sopra.

2.4. Richiesta di approvvigionamento

La richiesta di consegna dei Buoni Pasto sarà effettuata mediante invio al Fornitore delle Richieste di Approvvigionamento.

Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (corriere, fax, etc..) o attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, Internet, etc.), per mezzo del Sito delle Convenzioni, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

L'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio, fermo restando che, in caso di invio della Richiesta di Approvvigionamento per posta, l'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà di revocare la predetta Richiesta di Approvvigionamento con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall'invio della stessa. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e le Unità Approvvigionanti. In tal caso il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il successivo giorno lavorativo, di ciascuna Richiesta di approvvigionamento divenuta irrevocabile.

2.4.1. Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento off-line

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione stessa) una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro due mesi dalla stipula della Convenzione) un apposito

software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti e del relativo numero dei Buoni pasto, etc..). Si precisa che il caricamento dei dati relativi all'Ordinativo di Fornitura (Codice cliente - Numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura - Importo dell'ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell'Amministrazione Contraente e/o dell'Unità Approvvigionante.

Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file, compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L'invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

2.4.2. Emissione ed invio della Richiesta di approvvigionamento on-line

Le Richieste di Approvvigionamento gestite on line (attraverso sito internet) potranno essere veicolate attraverso il Sito Consip delle convenzioni nel quale sarà previsto un Link con il sito che il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Per le Amministrazioni contraenti e/o Unità Approvvigionanti che utilizzeranno la modalità di gestione delle Richieste di Approvvigionamento on line il Fornitore metterà a disposizione una funzionalità che preveda il monitoraggio delle Richieste di Approvvigionamento per la verifica della corrispondenza degli importi e dei quantitativi a quelli indicati nell'Ordinativo di Fornitura a cui si riferiscono (previo inserimento dei dati di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, da parte del Fornitore medesimo). La Consip S.p.A. per parte sua potrà richiedere al Fornitore, con le modalità definite nella richiesta medesima, di dare notizia circa le Richieste di approvvigionamento ricevute on line.

Inoltre il sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- b) permettere, l'inserimento, l'aggiornamento e l'invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento;
- c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse;

- d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento come stabilito in Convenzione;
- e) consultare gli elenchi degli esercizi rientranti nel lotto di riferimento;
- f) prevedere la possibilità di scambio dati con i sistemi preesistenti delle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionanti;
- g) quant'altro venga indicato dalla CONSIP S.p.A. e concordato in sede di stipula della Convenzione con il Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a garantire, la gestione on - line delle Richieste di Approvvigionamento, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione medesima.

2.4.3. Contenuto della Richiesta di approvvigionamento

La Richiesta di Approvvigionamento deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni :

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- l'Ordinativo di Fornitura a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento (in particolare: il numero di protocollo e la data in cui è stato inviato l'Ordinativo di fornitura, nonché il numero progressivo dell'Ordinativo di fornitura rilasciato dal fornitore, solo nel caso in cui la Richiesta sia inviata separatamente dall'Ordinativo di fornitura);
- i quantitativi di Buoni pasto da consegnare;
- i riferimenti per la consegna (Indirizzo di consegna, etc.);
- il dettaglio della fornitura

2.4.4. Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

- la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell'Ordinativo di Fornitura a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce;

- l'Amministrazione Contraente o l'Unità Approvvigionante abbiano inviato l'Addendum all'Ordinativo di Fornitura compilato correttamente ed in ogni sua parte;
- nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura siano indicate la/e sede/i di utilizzo dei Buoni pasto, nonché il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto per singola Sede di utilizzo;
- le Sedi di utilizzo dei buoni pasto indicate nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto geografico interessato.

2.4.5. Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento

- (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione (a mezzo fax o altro preventivamente convenuto dalle parti) all'Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.
- (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, formalizzare (a mezzo fax o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti) l'accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Ordinante o all'Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data di ricevimento della richiesta medesima.

2.5. Consegna dei Buoni Pasto

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta stessa. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore in tempo utile eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

- in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima,
- nel caso di prima Richiesta di Approvvigionamento avente ad oggetto Buoni pasto parametrici tale termine si intende prorogato fino a 60 giorni lavorativi,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta stessa.
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, i 10 giorni lavorativi di cui al punto precedente, decorrono dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore. Si precisa che detti buoni dovranno essere inviati con le modalità descritte al successivo capitolo 4 *“Caratteristiche dei Buoni pasto”*.

3. Attivazione del servizio (Buono pasto parametrico)

Le Amministrazioni Contraenti per usufruire del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto parametrici dovranno eseguire le attività di seguito descritte, nell'ordine in cui sono riportate:

- Registrazione al Sito Consip delle convenzioni
- Verifica congruità della composizione del pasto rispetto al Valore nominale del buono pasto - Modulo “Composizione del pasto” (All. E)
- Compilazione ed invio del Modulo “Ordinativo di Fornitura di Buoni Pasto parametrici” (All. A1);
- Compilazione ed invio del Modulo “Addendum all’Ordinativo di Fornitura” (All. B)
- Compilazione ed invio del Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto Nominativi” (All. C) e/o “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto non Nominativi” (All. D)
- Presentazione delle Dichiarazioni di impegno che il Fornitore dovrà far sottoscrivere ai titolari degli Esercizi Convenzionati presso i quali sarà possibile spendere i Buoni pasto parametrici, in conformità al Modulo “Dichiarazione d’impegno pasto parametrico” (All. F)

3.1. Registrazione al sito Consip delle Convenzioni

Per la registrazione da parte delle Amministrazioni Contraenti al Sito Consip delle Convenzioni (www.acquistinretepa.it) si rinvia a quanto previsto al par. 2.1 del presente Capitolato.

3.2. Verifica congruità della composizione del pasto

L'Unità Ordinante che richiede un Buono pasto parametrato contatterà il Fornitore per verificare con questi la congruità della composizione del pasto rispetto al valore nominale del Buono, prima di inviare l'Ordinativo di fornitura.

La composizione del pasto (tipologia delle portate richieste) deve essere tale per cui sussista proporzionalità tra il Valore nominale del Buono pasto richiesto e il valore complessivo riferito alla tipologia delle portate (es. "primo e secondo", oppure "secondo e contorno", oppure "primo, secondo, contorno, frutta, pane e bevanda", oppure altra composizione).

Il Fornitore è tenuto a convenzionare Esercizi che permettano la scelta tra almeno due alternative per ogni portata (cd. menù a struttura variabile).

E' previsto che il Fornitore nella fase del convenzionamento degli Esercizi, pur rispettando la composizione del pasto fatta dall'Unità Ordinante nel Modulo "Composizione del pasto" (All. "E"), preveda eventuali limitazioni nella scelta delle preparazioni gastronomiche (cd. pietanze, es. pasta al tonno vs spaghetti con l'astice, ecc.), coerenti con il valore economico delle stesse, con riferimento al Valore nominale del buono pasto.

Le pietanze individuate dal titolare dell'Esercizio convenzionato saranno allegate alla "Dichiarazione di Impegno" (Modulo F) descritta di seguito.

Verificata la congruità della composizione del pasto rispetto al Valore nominale del buono, l'Amministrazione Contraente compilerà il Modulo "Composizione del pasto" (All. "E") che verrà trasmesso al Fornitore unitamente all'Ordinativo di fornitura Buono Pasto Parametrato (All. A1).

3.3. Ordinativo di fornitura

L'Amministrazione che decida di approvvigionarsi del Buono pasto parametrato, dovrà compilare – attraverso la propria Unità Ordinante – l'Ordinativo di fornitura di Buono Pasto Parametrato (Modulo allegato A1 al presente Capitolato Tecnico) ed inviarlo al Fornitore insieme alle specifiche della composizione del pasto (Modulo "Composizione del pasto" All. E), nonché all'Addendum all'Ordinativo di fornitura (Modulo allegato B al presente Capitolato Tecnico).

Nel caso in cui il Fornitore contesti la congruità della selezione delle pietanze operate da una specifica Amministrazione rispetto al Valore nominale del Buono a loro disposizione, dovrà non accettare l'Ordinativo di Fornitura di Buono Pasto Parametrico e darne immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'Unità Ordinante.

E' obbligo del Fornitore dimostrare le motivazioni della non accettazione di un Ordinativo di Fornitura di Buono Pasto Parametrico, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo, mettendo a disposizione dell'Unità Ordinante, a cui è stato rifiutato l'Ordinativo, l'elenco (secondo il facsimile della Tabella B presente nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara) degli Esercizi contattati dal Fornitore, che hanno rifiutato il convenzionamento. Il numero di Esercizi che deve essere contattato dal fornitore deve essere almeno pari a due ogni 50 soggetti aventi diritto al pasto.

L'Unità Ordinante una volta ricevuto l'elenco degli Esercizi dal quale si evince l'impossibilità della richiesta così come era stata formalizzata nel modulo "Composizione del pasto" (All. "E"), può operare nei seguenti modi:

- Segnalare al Fornitore i riferimenti degli Esercizi in grado di soddisfare la loro richiesta
- Modificare la composizione del pasto ed inviare nuovamente al Fornitore l'Ordinativo di Fornitura di Buono Pasto Parametrico e le specifiche della composizione del pasto (attraverso la compilazione del modulo "Composizione del pasto" - All. "E").

Relativamente al contenuto dell'Ordinativo di fornitura, si rinvia a quanto previsto nel *par.*

2.2.2 .

3.4. Addendum all'Ordinativo di Fornitura

Relativamente al contenuto e alla disciplina dell'Addendum all'Ordinativo di fornitura, si rinvia a quanto previsto nel *par.* 2.3. Si precisa che, così come riportato al paragrafo 3.3 precedente, tale modulo dovrà essere inviato contestualmente all'invio dell'Ordinativo di fornitura.

3.5. Richiesta di approvvigionamento

Relativamente al contenuto e alla disciplina della Richiesta di Approvvigionamento, si rinvia a quanto previsto nel *par. 2.4.*.

3.6. Dichiarazioni di impegno degli Esercizi convenzionati

Le pietanze individuate dal titolare dell'Esercizio convenzionato saranno allegate al Modulo "Dichiarazione di Impegno" (All.F), che il Fornitore dovrà far sottoscrivere dai titolari degli Esercizi convenzionati per la fornitura del Buono pasto parametrico. Copia delle Dichiarazioni d'impegno, debitamente compilate e firmate dai titolari degli Esercizi convenzionati, saranno consegnate dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti, insieme all'elenco degli Esercizi convenzionati (entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento).

4. Caratteristiche dei Buoni pasto

I Buoni pasto possono avere qualsiasi valore nominale secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. Essi dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione.

I Buoni pasto, anche ai sensi dell'art 5 comma 2 del d.P.C.M. del 18/11/2005, dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- il codice fiscale o la ragione sociale dell'Amministrazione Contraente;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione (*in caso di R.T.I. di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e in caso di Consorzio, di tutte le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio si è aggiudicato il Lotto*);
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno al 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione;
- l'indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del buono, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. e) del d.P.C.M. richiamato) entro il quale l'esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;

- lo sconto massimo (rif. 1.1. Definizioni, punto 4) che il Fornitore riconoscerà all'Esercente, non superiore a quello offerto in sede di gara, nel caso in cui il Fornitore si sia assunto tale impegno;
- i riferimenti per l'invio della fattura da parte degli Esercenti convenzionati;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»;
- la numerazione progressiva non ripetibile.

I Buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall'Amministrazione, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano richiesti Buoni pasto nominativi, gli stessi dovranno indicare, se richiesto dall'Amministrazione, l'Ufficio dell'Amministrazione per il quale sono prodotti, il nominativo o matricola del Dipendente.

I Buoni Pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai Dipendenti.

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.

I Buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Le Amministrazioni avranno il diritto di restituire al Fornitore i buoni pasto non utilizzati entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di emissione. In tal caso si procederà all'emissione di nota di credito così come descritto nel Capitolo 7 "Fatturazione e Pagamenti".

Si precisa che la restituzione dei Buoni pasto deve essere effettuata nel modo seguente:

- Annullare i buoni, tagliando l'angolo in alto a destra del Buono stesso (in nessun caso dovrà essere tagliato il codice numerico posto nella parte inferiore del Buono pasto, pena la non accettazione dei Buoni stessi);

- Inviare al Fornitore i Buoni scaduti utilizzando un mezzo che garantisca la sicurezza del trasferimento e che permetta all'Amministrazione di ricevere prova della data di ricezione da parte del Fornitore.

5. Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (i Dipendenti) una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Gli Esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 8 comma 1 del d.P.C.M. del 18/11/2005 e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie, previste dall'art. 4 del d.P.C.M. 18/11/2005:

1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio; mense aziendali ed interaziendali;
2. rosticcerie e gastronomie artigianali, i cui titolari devono essere iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443; esercizi di vendita di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi dovranno svolgere una delle seguenti attività, previste dal medesimo art. 4 del citato d.P.C.M.:

1. la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle eventuali leggi regionali in materia di commercio;
2. la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi convenzionati dovranno:

- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato anche nell'art. 4 del menzionato d.P.C.M., dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio.

- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività
- esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

Si precisa che dovrà essere garantita una presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (Gastronomie, Market, Alimentari, Supermercati, etc.), di cui al precedente punto 2, pari ad almeno il 15% rispetto al numero complessivo di Esercizi convenzionati per ciascun Lotto. Tale vincolo si riferisce sia agli Esercizi ubicati nel Lotto che a quelli ubicati fuori Lotto.

Su richiesta dell'Amministrazione e nel caso in cui il Valore nominale del Buono pasto lo permetta, il Fornitore dovrà garantire, attivando apposite convenzioni, che il Buono pasto consenta la consumazione di un pasto, di buona qualità organolettica e di adeguata quantità, completo o ridotto (cd. Buono pasto parametrico).

5.1. Numerosità esercizi

5.1.1. Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto

Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara, l'aggiudicatario provvisorio della gara, entro due mesi dalla Comunicazione di aggiudicazione provvisoria e a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, dovrà convenzionare, per ciascuno Lotto di cui è divenuto aggiudicatario, il numero di esercizi indicati nella propria Offerta Tecnica (di seguito "numero di Esercizi da convenzionare nel Lotto"). Tale numero di Esercizi non potrà essere inferiore al numero minimo riportato nella tabella che segue. Inoltre il numero di Esercizi offerto in sede di gara dovrà essere ripartito tra le Regioni che compongono il Lotto in modo da rispettare le percentuali indicate nella tabella che segue:

Lotto	Regione	Numero minimo di esercizi per lotto	Ripartizione % per regione
1	Liguria	6.395	14,7%
	Lombardia		54,2%
	Piemonte		30,3%
	Valle d'Aosta		0,8%
2	Veneto	5.241	26,0%
	Friuli- Venezia Giulia		9,8%
	Toscana		28,0%
	Emilia-Romagna		30,5%
	Trentino-Alto Adige		5,7%
3	Lazio	2.808	100%
4	Marche	2.815	18,7%
	Umbria		13,1%
	Abruzzo		20,1%
	Molise		5,1%
	Puglia		43,0%
5	Campania	2.547	100%
6	Sardegna	3.194	27,1%
	Sicilia		45,2%
	Basilicata		6,8%
	Calabria		20,9%

Si precisa che gli esercizi da convenzionare nel territorio regionale dovranno essere ubicati in Comuni che abbiano una popolazione superiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti. Detti Comuni, in linea con i dati ISTAT, sono riportati nell'allegato 1: "Tabella relativa ai Comuni superiori ai 5000 abitanti".

Si ribadisce che i predetti vincoli ed in particolare quelli relativi alla ripartizione percentuale per regione di cui alla tabella precedente ed ai comuni superiori a 5000 abitanti, dovranno essere rispettati per il convenzionamento del numero di Esercizi offerto in sede di gara, oltre che del numero minimo di cui alla tabella precedente.

In fase di esecuzione del contratto, tali vincoli non dovranno più essere rispettati e pertanto la distribuzione degli Esercizi potrà variare in funzione delle Amministrazioni aderenti ovvero delle Sedi di utilizzo, fermo restando il numero complessivo di Esercizi offerti per Lotto in sede di gara. Resta inteso che il numero complessivo di Esercizi offerto in sede di gara potrà

variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto (cfr. paragrafo 5.1.5. "integrazione e sostituzione degli esercizi" al punto b).

Si precisa, infine, che entro il termine sopra indicato (due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria) l'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire alla Consip S.p.A. la prova dell'adempimento degli obblighi indicati nella propria Offerta Tecnica relativamente al numero di Esercizi da convenzionare nel Lotto, trasmettendo alla stessa un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato).

La Consip S.p.A., prima di procedere alla stipula della Convenzione, verificherà, eventualmente avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN 45004, l'adempimento da parte dell'aggiudicatario provvisorio agli obblighi indicati nell'Offerta Tecnica relativamente al numero di Esercizi da convenzionare nel Lotto, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 9.1.

La stipula della Convenzione è condizionata all'esito positivo delle predette verifiche secondo quanto indicato al citato paragrafo 9.1.

Successivamente all'attivazione della Convenzione, il Fornitore sarà tenuto ad inviare l'elenco relativo agli Esercizi convenzionati nel Lotto (redatto secondo quanto indicato nel facsimile "tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato) anche alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta.

5.1.2. Numero di Esercizi convenzionati per sede di utilizzo

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati nel Lotto aggiudicato, dovrà garantire e l'Amministrazione Contraente potrà verificare, per tutta la durata contrattuale e per ogni sede di utilizzo:

- **la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 5 Esercizi per Sede di utilizzo), entro la distanza di 1 Km** (Buono pasto a valore) dalla medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dall'Unità Approvvigionante della Amministrazione Contraente.

- Presso detti Esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Si precisa che i suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati a ciascuna Unità Approvvigionante attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile “*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell’ Unità Approvvigionante*” (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento emessa da ciascuna Unità Approvvigionante. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto, per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato *nell’Addendum all’Ordinativo di Fornitura*.
- Solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, l’elenco di cui al facsimile “*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell’Unità Approvvigionante*” (Allegato 1 al presente Capitolato) dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti ogni 4 mesi. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata all’Unità Approvvigionante delle singole variazioni intervenute rispetto all’ultima versione dell’elenco in possesso della stessa Unità Approvvigionante. Infine tale elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.

5.1.3. Numero di Esercizi convenzionati fuori Lotto

Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara, l’aggiudicatario provvisorio della gara, qualora si sia impegnato in sede di Offerta Tecnica, entro due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria e a pena di decadenza dall’aggiudicazione stessa, dovrà convenzionare, il numero di esercizi che si è impegnato a convenzionare nei capoluoghi di provincia appartenenti a Regioni non rientranti nel Lotto oggetto di aggiudicazione (di seguito “numero di Esercizi da convenzionare fuori Lotto”).

Si precisa che relativamente a tale criterio non essendo presente alcun requisito minimo, il Fornitore non è obbligato a convenzionare un Esercizio per ogni capoluogo di provincia. Quindi, ad esempio, gli offerenti potranno obbligarsi a convenzionare n.10 Esercizi nel capoluogo di provincia “A” e nessun Esercizio nel capoluogo di provincia “B”.

Si precisa, altresì, che entro il termine sopra indicato (due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria) l'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire alla Consip S.p.A. la prova dell'adempimento degli obblighi indicati nella propria Offerta Tecnica relativamente al numero di Esercizi da convenzionare fuori Lotto, trasmettendo alla stessa un elenco riportante almeno le informazioni così come da facsimile "*tabella C – Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto*" (Allegato 1 al presente Capitolato).

Consip S.p.A. si riserva di verificare l'adempimento da parte dell'aggiudicatario provvisorio degli obblighi eventualmente indicati in Offerta Tecnica circa il convenzionamento degli Esercizi fuori Lotto secondo le modalità e con gli effetti previsti al precedente paragrafo 5.1.1.

Successivamente all'attivazione della Convenzione, il Fornitore sarà tenuto ad inviare l'elenco relativo agli Esercizi convenzionati fuori Lotto (redatto secondo quanto indicato nel facsimile "*tabella C – Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto*" (Allegato 1 al presente Capitolato) anche alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta.

5.1.4. Numero di esercizi per il Buono pasto parametrico

Il numero degli Esercizi convenzionati che dovranno consentire l'utilizzo del Buono pasto parametrico non dovrà essere inferiore ad 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) soggetti aventi diritto al Buono pasto, entro 1 Km dalla sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dalla Unità Approvvigionante dell'Amministrazione Contraente; presso detti Esercizi convenzionati dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Si precisa altresì che i suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati a ciascuna Unità Approvvigionante attraverso un elenco riportante almeno le informazioni così come da facsimile "*tabella D – Elenco Unità Ristorative Convenzionate - Buono pasto parametrico - per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante*" (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento da parte di ciascuna Unità Approvvigionante. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto per sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli esercizi da convenzionare sarà quello indicato nell'Addendum all'Ordinativo di Fornitura.

5.1.5. Integrazione e sostituzione degli esercizi

- a)* Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, dovrà garantire su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (che dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui all' All. 2 al presente Capitolato – *“Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati”*) un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi.
- b)* Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui ai punti precedenti (eventualmente integrata secondo le modalità descritte) inviata alla Consip S.p.A. e/o alle Unità Approvvigionanti non può essere ridotto per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura.
- c)* Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà comunicare alla Consip S.p.A. tali disdette, inviando le relative copie. Il Fornitore dovrà sostituire, dandone idonea comunicazione alla Consip S.p.A., tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione alla Consip della disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze.
- d)* L'elenco di cui al facsimile *“tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto”* (Allegato 1 al presente Capitolato) sarà costituito dagli Esercizi che il Fornitore avrà convenzionato in adempimento agli obblighi assunti in sede di Offerta Tecnica, da eventuali successivi Esercizi convenzionati, nonché sarà integrato di volta in volta dagli Esercizi di cui al facsimile *“tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante”* (Allegato 1 al presente Capitolato).
- e)* Gli elenchi aggiornati relativi a tutti i Lotti, così come da facsimile *“tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto”* (Allegato 1 al presente Capitolato) integrato come indicato alla lettera precedente, e da facsimile *“tabella C – Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto”* (Allegato 1 al presente Capitolato), dovranno essere inviati

alla Consip S.p.A. su richiesta della stessa (entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta) e comunque almeno ogni 4 mesi.

6. Ulteriori obblighi del Fornitore

- a) Il Fornitore dovrà comunicare agli Esercenti e alla Consip il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi; si precisa che detto calendario dovrà prevedere non meno di una scadenza al mese.
- b) Il Fornitore, entro 4 mesi dalla stipula della Convenzione, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato agli Esercenti per il rilascio di informazioni relative tra l'altro allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul sito internet del fornitore.
- c) Il Fornitore, dovrà rispettare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, gli impegni relativi alla commissione offerta ed ai termini massimi di pagamento agli Esercenti, qualora dichiarati in sede di Offerta Tecnica, così come meglio descritto nel disciplinare di gara. Tali termini di pagamento saranno calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna dei buoni pasto e della relativa fattura (al Fornitore).
- d) Qualora uno o più Buoni pasto, inviati dall'Esercente al Fornitore per il relativo rimborso, vengano contestati dal Fornitore, quest'ultimo dovrà liquidare nei tempi previsti l'importo dei Buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura.
- e) Qualora il Fornitore contesti il pagamento di alcuni Buoni pasto consegnati dall'Esercente dovrà su richiesta dell'Esercente medesimo rendere disponibile a quest'ultimo l'originale o la copia dei Buoni pasto oggetto di contestazione.
- f) Nel caso il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercenti rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati a Consip, dovrà applicare anche a detti esercenti la commissione ed i termini di pagamento eventualmente indicati in sede di Offerta;

- g) Il Fornitore s’impegna altresì ad esibire alla Consip S.p.A., a fronte di una sua eventuale richiesta; il contratto di convenzionamento, se stipulato in forma scritta, oppure l’*“Addendum al rapporto di convenzionamento”* di cui al paragrafo 9.1, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta;
- h) Il Fornitore, entro 4 mesi dalla stipula della Convenzione, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti per il rilascio di informazioni relative tra l’altro alle modalità di erogazione del servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore (es. numerosità Esercizi, tempi di consegna), alle modalità di fatturazione; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul sito internet del fornitore;
- i) Qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi presso Esercizi non rientranti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, per i suddetti buoni si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, anche in assenza di richiesta scritta, essi dovranno essere inseriti negli elenchi degli Esercizi convenzionati. A tal fine il Fornitore si impegna a rendere disponibile alla Consip S.p.A., entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta, la documentazione necessaria (eventualmente anche in formato elettronico) a garantire la tracciabilità dei buoni oggetto dell’appalto, con particolare riferimento ai buoni emessi, buoni rientrati, buoni resi e buoni in circolazione.
- j) Per ogni fattura relativa al pagamento dei buoni pasto Consip agli esercenti dovrà esserci evidenza:
1. del codice attribuito all’ercente (cd. codice ristoratore);
 2. della data di ricezione della suddetta fattura (apposta sulla fattura o sulla relativa busta oppure sulla copia della bolla di accompagnamento rilasciata dall’addetto delle Poste in caso di raccomandata A/R oppure analogo documento rilasciato da istituto bancario in caso di collecting bancario oppure con forme analoghe);

3. dei buoni pasto a cui si riferisce (attraverso la lettura ottica dei buoni pasto e l'assegnazione di un codice identificativo che colleghi il numero dei buoni indicati in fattura all'immagine scannerizzata dei suddetti buoni);
4. della data del pagamento effettuato (copia del pagamento).

Si precisa che i documenti di cui al punto 3 dovranno essere scannerizzati e le relative immagini rese disponibili su supporto informatico per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura e almeno fino a sei mesi dopo la scadenza per la spendibilità dell'ultimo buono pasto emesso (cfr. art. 8 comma 1 lett. e) del d.P.C.M. richiamato). Superato tale termine, le immagini potranno essere eliminate solo previa autorizzazione della Consip S.p.A.. Parimenti gli altri documenti menzionati dovranno essere resi disponibili su richiesta della Consip S.p.A..

- k) Il Fornitore dovrà registrare le fatture relative al pagamento dei buoni pasto Consip agli esercenti su un registro IVA appositamente dedicato a codesto appalto. E' ammessa la registrazione di fatture che oltre ai buoni Consip contengano anche altri buoni pasto. Si precisa che in tale registro andranno registrate esclusivamente le fatture che saranno ammesse al pagamento e non anche quelle errate (es. sconto incondizionato Consip non corretto) per le quali il Fornitore richiederà una rifatturazione corretta. La Consip S.p.A. potrà richiedere copia cartacea e/o elettronica di detto Registro ed eventualmente del Registro IVA generale.

7. Fatturazione e Pagamenti

- a) Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati (*rif. par. 2.5*) verranno pagate dall'Amministrazione Contraente entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula della Convenzione. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente;
- b) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché oltre al quantitativo di buoni anche l'intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy), e dovrà essere intestata e spedita

secondo quanto indicato dall'Amministrazione Contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti nell' "Addendum all'Ordinativo di fornitura dei buoni pasto". Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato nell' "Addendum all'Ordinativo di fornitura dei buoni pasto", i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente;

- c) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Consip S.p.A., alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui alla lettera a) precedente; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
- d) A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 9, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre n. 120 (centoventi) giorni, oltre i termini stabiliti al punto a) precedente, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l'emissione di ulteriori buoni pasto), relativamente all'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordinativi di fornitura emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di approvvigionamento né nuovi Ordinativi. Qualora l'Amministrazione emetta comunque una Richiesta di approvvigionamento o un nuovo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nei precedenti capitoli 2 e 3 ("Attivazione del servizio") la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione.

Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di quanto già previsto per l'accettazione/rifiuto dell'ordinativo di fornitura.

Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti

relativamente ai Buoni emessi.

- e) In caso di restituzione di buoni pasto scaduti da parte di un'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 60 giorni dalla ricezione di suddetti Buoni scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima.

Le Amministrazioni contraenti potranno:

1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione Contraente porterà a discharge tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 60 giorni dalla ricezione dei Buoni scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore.

2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni da rendere.

Si precisa che la predetta nota di credito dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché oltre al quantitativo di Buoni anche l'intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy)

8. Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs 231/2002 il

fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio della suddette spese.

9. Monitoraggio della fornitura da parte della Consip S.p.A.

Fermo restando il diritto delle Amministrazioni Contraenti (e per loro conto, delle Unità Approvvigionanti) di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei contratti di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato, la Consip S.p.A., per parte sua, potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (selezionati dalla Consip) accreditati secondo le norme EN 45004 – apposite verifiche ispettive, sia presso gli esercizi convenzionati dal Fornitore sia presso le sedi del Fornitore medesimo che presso la Consip, attraverso apposita documentazione richiesta al Fornitore. I costi delle verifiche ispettive, indipendentemente dall'esito, saranno a totale carico del Fornitore.

Le suddette attività avranno lo scopo di verificare l'adempimento degli impegni relativi al convenzionamento contenuti in Offerta Tecnica e precisamente degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati nel Lotto (*rif. par. 5.1.1*) ed, eventualmente, degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati fuori Lotto (*rif. par. 5.1.3*), nonché degli ulteriori impegni relativi alle altre condizioni di aggiudicazione ed al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli Esercenti e delle Amministrazioni Contraenti.

In aggiunta alle verifiche ispettive, verrà predisposta dalla Consip una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, così come descritto di seguito (*rif. par. 9.3 “Gestione dei reclami delle Amministrazioni contraenti”*).

Ai fini della stipula della Convenzione la Consip S.p.A. effettuerà – anche avvalendosi dei predetti Organismi di Ispezione - apposite verifiche ispettive, così come descritto al punto 1 successivo.

Inoltre, l'aggiudicatario provvisorio, dopo aver consegnato alla Consip S.p.A. gli elenchi predetti dovrà inoltrare una “Comunicazione” a tutti gli Esercenti presenti negli elenchi stessi, contenente le informazioni relative all'attivazione del servizio, al calendario dei pagamenti, alla commissione applicata, ai termini di pagamento delle fatture, alla modalità di emissione delle fatture, alla tipologia di Buono che verrà utilizzato nell'Esercizio convenzionato. Tale

Comunicazione dovrà inoltre ricordare all'esercente l'esistenza di un rapporto di convenzionamento (rif. paragrafo 9.1.) e dovrà rappresentare le modalità con le quali comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'elenco per l'attivazione del servizio.

Ai fini della stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti l'avvenuto invio della Comunicazione a tutti gli Esercenti presenti negli elenchi predetti nonché la/le modalità con la/le quale/i è stata inviata (il facsimile della dichiarazione verrà consegnato all'aggiudicatario provvisorio).

Inoltre, dopo 12 mesi dall'attivazione della Convenzione ed entro 3 mesi dall'apposita richiesta inoltrata da Consip S.p.A., il Fornitore dovrà effettuare su tutta la rete degli esercizi convenzionati una verifica circa l'esistenza dei suddetti esercizi (es. anagrafica conforme agli elenchi, cambi di gestione, disdette) e la loro volontà di accettare i buoni pasto che verranno eventualmente utilizzati. Il Fornitore, entro il predetto termine, dovrà, altresì, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti la predetta verifica.

Le verifiche ispettive si effettueranno in tempi diversi ed avranno ad oggetto quanto di seguito indicato:

1. Verifica ispettiva da espletarsi prima della stipula della Convenzione sull'aggiudicatario provvisorio della gara a partire dalla scadenza del termine di due mesi dalla Comunicazione di aggiudicazione provvisoria (rif. par. 5.1 Numerosità esercizi - termine concesso all'aggiudicatario provvisorio per l'adempimento degli obblighi di convenzionamento degli Esercizi ubicati nel Lotto, rif. par. 5.1.1, e, se offerti, degli Esercizi ubicati fuori Lotto, rif. par. 5.1.3). Tale Verifica, effettuata a campione, sarà volta ad accertare l'adempimento, da parte dell'aggiudicatario provvisorio, degli impegni relativi al convenzionamento, e avrà ad oggetto la verifica dell'esistenza di un rapporto di convenzionamento, secondo quanto descritto nel successivo *paragrafo 9.1*. La stipula della citata Convenzione è subordinata all'esito positivo della verifica predetta.

2. Verifiche Ispettive da espletarsi successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli contratti di fornitura. Le verifiche ispettive che dovessero essere effettuate durante l'efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, potranno essere espletate solo qualora l'importo delle Richieste di approvvigionamento emesse abbia raggiunto almeno un valore pari al 10% dell'importo massimo del Lotto. Tali Verifiche, effettuate a campione presso gli Esercenti e/o presso il Fornitore, saranno volte ad accertare l'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli impegni relativi al convenzionamento, e consisteranno in un controllo in corso di vigenza del contratti, che monitori l'esistenza degli Esercizi, l'effettiva spendibilità dei Buoni pasto per gli utilizzatori, nonché il pieno riconoscimento del Valore nominale del Buoni medesimi, il rispetto da parte del Fornitore dei termini di pagamento e delle commissioni da applicare agli Esercenti, i livelli di servizio del Call Center per gli Esercenti e per le Amministrazioni contraenti.

La Consip potrà effettuare anche ulteriori verifiche atte a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip.

Resta inteso che, in ordine alle predette verifiche (ed anche in relazione alla relativa documentazione presentata o resa disponibile), nei confronti della Consip S.p.A. il Fornitore è l'unico soggetto responsabile per qualsiasi inadempienza o mancato rispetto degli obblighi previsti.

I costi delle verifiche ispettive che verranno effettuate prima della stipula della Convenzione e che potranno essere commissionate da Consip successivamente alla stipula della predetta Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli contratti di fornitura, saranno a totale carico del Fornitore (indipendentemente dall'esito – positivo o negativo – delle verifiche stesse), il quale provvederà ad effettuare i relativi pagamenti direttamente all'Organismo di Ispezione entro 30 (trenta) giorni Fine Mese dalla data di ricezione della fattura. Le fatture verranno inviate al Fornitore ed in copia conoscenza a Consip.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive non potranno superare gli importi massimi indicati per ciascun Lotto nelle tabelle che seguono.

Tabella M.0**Verifiche Ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione:****Costi complessivi**

Lotto	Regioni	Importo massimo (€)
1	Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia – Liguria	3.300,00
2	Friuli – Veneto-Trentino - Emilia Romagna - Toscana	3.300,00
3	Lazio	2.500,00
4	Marche – Umbria – Abruzzo – Molise – Puglia	2.500,00
5	Campania	2.500,00
6	Basilicata – Calabria – Sicilia – Sardegna	2.500,00

Tabella M.1**Verifiche Ispettive da espletarsi successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli contratti di fornitura: Costi complessivi**

Lotto	Regioni	Importo massimo (€)
1	Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia – Liguria	39.000,00
2	Friuli – Veneto-Trentino - Emilia Romagna - Toscana	39.000,00
3	Lazio	24.800,00
4	Marche – Umbria – Abruzzo – Molise – Puglia	24.800,00
5	Campania	24.800,00
6	Basilicata – Calabria – Sicilia – Sardegna	24.800,00

Si precisa che:

- gli importi di cui alla tabella M.0 ed alla tabella M.1 sono da considerarsi importi massimi e potrebbero non essere completamente utilizzati.

L'importo massimo indicato in tabella M.1 comprende anche il costo dei Buoni pasto, di cui al paragrafo 9.2 "*Verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione*", che il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'effettuazione delle verifiche ispettive. Si precisa che i Buoni pasto non utilizzati o il relativo valore verrà restituito al Fornitore.

9.1. Verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione

Ai fini dell'espletamento della predetta Verifica ispettiva, così come rappresentata al punto 1) del precedente capitolo 9 "Monitoraggio della fornitura da parte della Consip S.p.A.", unitamente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, verrà inviato dalla Consip un facsimile di "*Addendum al rapporto di convenzionamento*". Tale "*Addendum al rapporto di convenzionamento*", conterrà una dichiarazione del Fornitore aggiudicatario concernente, tra l'altro, i termini di pagamento e la percentuale di commissione che lo stesso fornitore si è impegnato ad applicare a ciascun esercizio convenzionato con riferimento ai buoni pasto spesi a valere sulla Convenzione da stipulare con Consip. Tale Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto "per ricevuta" dal titolare (o da un suo rappresentante) di ciascuno degli esercizi presenti negli elenchi degli esercizi di cui al paragrafo 5.1 *numerosità degli esercizi (elenchi redatti in conformità al facsimile "tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" - Allegato 1 al presente Capitolato - e al facsimile "tabella C – Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto" - Allegato 1 al presente Capitolato)*.

Detti elenchi, nei termini indicati, dovranno essere trasmessi alla Consip S.p.A. (rif .par. 5.1.1. "*Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto*" e par. 5.1.3 "*Numero di Esercizi convenzionati fuori Lotto*") in formato cartaceo ed elettronico. Inoltre il Fornitore aggiudicatario all'atto della consegna degli elenchi dovrà consegnare alla Consip S.p.A., in busta chiusa, su supporto informatico l'immagine dei predetti "*Addendum al rapporto di convenzionamento*" (compilati, sottoscritti e corredati da quanto di seguito indicato) per ciascuno degli esercizi convenzionati riportati nei suddetti elenchi. Tale supporto informatico,

dovrà essere corredato da apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti che le immagini contenute in tale supporto informatico sono conformi agli originali debitamente conservati presso la sede del Fornitore.

Gli originali dei predetti “*Addendum al rapporto di convenzionamento*” dovranno essere disponibili presso la sede del Fornitore (ovvero presso una delle sue sedi), all'uopo comunicata alla Consip all'atto dell'invio dei suddetti elenchi. Si precisa che ai fini della validità della verifica ciascun *Addendum al rapporto di convenzionamento* avrà valore solo se in originale e pertanto non saranno considerate valide copie, fax, etc..

Gli “*Addendum al rapporto di convenzionamento*” dovranno quindi:

- essere resi disponibili in originale;
- essere compilati e sottoscritti correttamente ed in modo leggibile;
- recare data successiva alla Comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed alla relativa consegna del modulo da parte della Consip S.p.A.;
- riportare la commissione ed i termini di pagamento, non superiori a quelli risultanti dagli impegni eventualmente assunti dal Fornitore in sede di gara, che dovranno essere applicati agli esercenti;
- riportare per esteso in modo leggibile il nominativo del Firmatario ed essere firmati dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) oltre che dal titolare dell'esercizio (o da un suo rappresentante);
- recare il timbro o il biglietto da visita dell'esercizio;
- riportare gli estremi del documento dell'esercente o del suo rappresentante sottoscrittore (es. Mario Rossi carta di identità n. AB6678963 rilasciata dal Comune di Roma) oppure essere corredati da uno scontrino/ricevuta fiscale, leggibile (anche se di importo pari a zero). Qualora il suddetto scontrino/ricevuta all'atto della verifica dovesse risultare non perfettamente leggibile si provvederà a verificare il formato elettronico, se anche quest'ultimo non risultasse leggibile lo scontrino fiscale si riterrà come non presentato;

- riportare il numero progressivo con cui tale esercizio è stato identificato negli elenchi consegnati (colonna “*n° progressivo*” delle tabelle).

Qualora non fosse disponibile il timbro/biglietto da visita dell’esercizio, in deroga a quanto precedentemente rappresentato, sarà ammesso lo scontrino/ricevuta fiscale (in questo caso i riferimenti del documento del firmatario non possono sostituire lo scontrino/ricevuta fiscale). Si precisa che, viceversa, nel caso non fosse disponibile lo scontrino/ricevuta fiscale dell’esercizio saranno ammessi solo gli estremi del documento del sottoscrittore, nonché il timbro/biglietto da visita dell’esercizio.

Nel caso di catene di esercizi ovvero di mense aziendali ed interaziendali per le quali il convenzionamento è effettuato dalla sede centrale l’Addendum al rapporto di convenzionamento dovrà essere sottoscritto “per ricevuta” dal titolare della sede centrale (o da un suo rappresentante) e dovrà riportare in allegato il dettaglio dei locali con i quali è attivo un rapporto di convenzionamento relativamente a codesto appalto. Resta inteso che dovrà esserci evidenza (nell’Addendum al rapporto di convenzionamento o in apposito dettaglio allegato) dei numeri progressivi, di cui agli elenchi da consegnare alla Consip S.p.A., di ciascuno dei predetti locali. Resta altresì inteso che l’allegato dettaglio dei locali, riportante la predetta dichiarazione aggiuntiva, sostituisce la presenza dello scontrino/ricevuta fiscale sull’Addendum al rapporto di convenzionamento, mentre in quest’ultima dovranno obbligatoriamente essere riportati gli estremi del documento del sottoscrittore.

Si precisa che la Consip S.p.A. o le Amministrazioni Contraenti, se del caso, si rivarranno sul Fornitore in ogni caso di inadempimento all’esecuzione del servizio, anche qualora tale inadempimento sia imputabile all’inadempimento degli Esercenti al rapporto di convenzionamento.

Integrazione e sostituzione degli esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche

Nel caso in cui, dopo la consegna degli elenchi alla Consip S.p.A. e prima della Comunicazione di esito delle verifiche, si dovessero verificare dei casi di disdetta del

convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà comunicare alla Consip S.p.A. tali disdette ed inviare le relative copie.

Il Fornitore dovrà sostituire, dandone idonea comunicazione alla Consip S.p.A., tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione alla Consip della disdetta, con altri per i quali dovrà essere reso disponibile l'*Addendum al rapporto di convenzionamento*, recante i medesimi elementi, così come descritti nel paragrafo 9.1.

Qualora uno o più Esercizi disdettati fossero presenti tra quelli estratti a campione per l'espletamento delle verifiche ispettive, si procederà alla sostituzione di detti Esercizi estraendone di nuovi e procedendo alle verifiche del caso.

Si precisa, altresì, che in ogni caso di sostituzione/integrazione degli esercizi presenti negli elenchi predetti, anche in corso di esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà rendere noti ai nuovi esercizi i termini di pagamento e la percentuale di commissione che lo stesso fornitore si è impegnato ad applicare con riferimento ai buoni pasto spesi a valere sulla Convenzione, utilizzando il facsimile "*Addendum al rapporto di convenzionamento*" di cui al paragrafo 9.1. Tale Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto "per ricevuta" dal titolare (o da un suo rappresentante) di ciascuno dei nuovi esercizi.

9.1.1. Modalità di esecuzione

Al fine di verificare che gli elenchi degli esercizi presentati siano stati redatti in conformità al facsimile "*tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*" (Allegato 1 al presente Capitolato) e al facsimile "*tabella C – Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto*" (Allegato 1 al presente Capitolato), la Consip S.p.A. effettuerà una verifica di completezza (mancanza e/o errori di compilazione) e coerenza dei dati (assenza e/o duplicazioni) rispetto ai requisiti previsti nel presente Capitolato; in caso di carenze riscontrate, il Fornitore dovrà provvedere al completamento e alla revisione dell'elenco degli esercizi e dovrà consegnare detto elenco revisionato alla Consip S.p.A. entro 5 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

Gli elenchi revisionati costituiranno la base per la definizione, da parte della Consip, del campione di esercizi oggetto della verifica.

Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI ISO 2859:1993 parte 1° (livello II ordinario), applicata al numero totale di esercizi convenzionati nel lotto ed eventualmente fuori lotto.

Si precisa che i riferimenti degli esercizi in relazione ai quali si effettuerà la verifica dell'esistenza e completezza dell'*Addendum al rapporto di convenzionamento* saranno comunicati al Fornitore con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi al fine di permettere al Fornitore medesimo di rendere immediatamente disponibile la documentazione necessaria (presso la sede del Fornitore o presso la Consip o presso l'Organismo di ispezione predetto, secondo indicazione della Consip).

A partire dalla consegna dei predetti elenchi si procederà a controllare, sia sul supporto informatico che in originale, l'esistenza dell'*Addendum al rapporto di convenzionamento* e che lo stesso sia completo di tutti gli elementi indicati al precedente paragrafo 9.1 e sottoscritto secondo le modalità indicate nel detto paragrafo.

Si precisa che sarà altresì considerata come una carenza l'ipotesi in cui i predetti documenti non siano presenti sia su supporto informatico che in originale o che l'originale differisca da quello presente sul supporto informatico.

Si precisa, altresì, che la Consip provvederà ad aprire la busta contenente il supporto informatico soltanto dopo l'estrazione del campione oggetto della verifica.

La Consip si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche, eventualmente anche presso gli esercenti, al fine dell'accertamento dei predetti obblighi.

9.1.2. Esito delle verifiche ispettive

Relativamente all'esito del controllo, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859 parte 1^a):

Tabella M.2		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell' " <i>Addendum al rapporto di convenzionamento</i> "	10
B	Non rispondenza ai requisiti richiesti al precedente paragrafo 9.1 " <i>Verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione</i> "	

La stipula della Convenzione è subordinata all'esito positivo della verifica predetta.

Pertanto, qualora l'espletamento della verifica dia esito negativo (cioè evidenzi la non conformità agli standard definiti) la Consip S.p.A. non procederà alla stipula della Convenzione con l'aggiudicatario provvisorio, il quale verrà escluso dalla graduatoria.

In tale ipotesi la Consip, riservandosi di rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario escluso, avrà il diritto di scorrere la graduatoria e di sottoporre a verifiche ispettive il concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria.

Detto concorrente dovrà, sempre entro il termine previsto (rif. punto 1 del capitolo 9 *"Monitoraggio della fornitura da parte della Consip S.p.A. e par. 5.1 "Numerosità esercizi"*), procedere al convenzionamento del numero di esercizi (nel Lotto ed, eventualmente, fuori Lotto) indicato in Offerta Tecnica e dovrà presentare nei termini stabiliti gli elenchi prima indicati, nonché rendere disponibili gli *"Addendum al rapporto di convenzionamento"* nei termini sopra descritti.

Relativamente a detti documenti verrà effettuata nuovamente l'attività di verifica, con le conseguenze sopra previste in caso di esito negativo della stessa.

La procedura di scorrimento della graduatoria e di verifica ispettiva sul corretto adempimento degli obblighi di convenzionamento potrà essere ripetuta sui concorrenti successivamente classificati in graduatoria fino a quando le verifiche ispettive effettuate su uno di tali concorrenti non diano esito positivo, riservandosi la Consip di interrompere tale scorrimento non procedendo ad alcuna aggiudicazione.

I costi delle verifiche ispettive, indipendentemente dal loro esito, saranno a carico del concorrente in relazione al quale verranno effettuate le predette verifiche.

9.2. Verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione

Le verifiche ispettive che potranno essere effettuate successivamente alla stipula della Convenzione, avranno ad oggetto l'accertamento:

1. dell'esistenza degli Esercizi convenzionati indicati nella *"Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto"*, come integrato dagli esercizi di cui al facsimile *"Tabella B - Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e per sede di utilizzo"*

dell'Unità Approvvigionante" e "Tabella C Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto", redatte in conformità ai facsimile contenuti nell'allegato 1 al presente Capitolato, e della spendibilità dei buoni pasto presso tali esercizi;

2. del rispetto della percentuale massima di commissione da applicare agli Esercenti, dichiarata in offerta;
3. del rispetto dei termini di pagamento verso gli Esercenti, qualora dichiarati in offerta;
4. del corretto funzionamento del call center messo a disposizione dei titolari degli Esercizi convenzionati e delle Amministrazioni Contraenti.

Se l'esito della verifica ispettiva evidenzia delle non conformità agli standard definiti si procederà all'applicazione delle penali (rif. Cap. 11)

9.2.1. Verifiche ispettive relative agli esercizi convenzionati

Successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, anche dopo la scadenza della Convenzione, potranno essere effettuate ulteriori verifiche ispettive al fine di monitorare la spendibilità dei buoni pasto presso la rete di esercizi convenzionati, secondo le caratteristiche definite nel presente Capitolato (rif. Cap.5).

Per le modalità di verifica della conformità degli elenchi si rimanda al *par. 9.1.1 " Modalità di esecuzione"*.

Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI ISO 2859:1993 parte 1° (livello II ordinario), applicata al numero totale di esercizi convenzionati nel lotto ed eventualmente fuori lotto.

Si precisa che i riferimenti degli Esercizi oggetto del controllo non verranno preventivamente comunicati al Fornitore né dalla Consip né dall'Organismo di Ispezione. Allo stesso modo, non verrà comunicato all'esercizio sottoposto al controllo di essere oggetto di un'attività ispettiva.

Ai fini delle predette verifiche il Fornitore è tenuto a consegnare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Consip, il quantitativo di Buoni Pasto del taglio di 7,00 € necessari per l'esecuzione delle verifiche ispettive, calcolato in ragione della numerosità degli esercizi oggetto di campionamento.

L'intestazione dei Buoni pasto, necessari a svolgere le verifiche ispettive, verrà comunicata successivamente a ciascun aggiudicatario.

Per ogni singolo esercizio saranno oggetto di verifica:

- l'esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito,
- l'accettazione del Buono Pasto,
- il riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto.

Relativamente all'esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo UNI ISO 2859 parte 1^a):

Tabella M.3		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi degli esercizi convenzionati nel Lotto e fuori Lotto	4
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

La non conformità risultante rispetto agli LQA previsti comporterà l'applicazione delle relative penali (rif. Cap. 11 "Penali"). Inoltre entro 20 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip il nuovo elenco degli esercizi convenzionati sul quale verrà effettuata una nuova verifica ispettiva.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo.

Si precisa che il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 9).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il mancato rispetto degli LQA stabiliti in Tabella M.3, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto la Convenzione.

Integrazione e sostituzione degli esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche

Relativamente a codesta fattispecie si rimanda al medesimo punto descritto nel paragrafo 9.1 precedente.

Note relative all'esecuzione del controllo

Si precisa che :

- Relativamente alla tipologia di carenza "A" , nel caso di assenza dell'Esercizio al n° civico indicato, l'esito della verifica sarà da considerarsi negativo (Esercizio non esistente) a meno che l'Esercizio non sia comunque presente nell'area immediatamente adiacente.
- Relativamente alla tipologia di carenza "B", nel caso in cui la motivazione di non accettazione di un buono pasto sia dovuta al cambio di gestione o alla sospensione dell'attività (chiusura definitiva dell'Esercizio), tale evento non sarà considerato una carenza se avvenuto successivamente alla consegna alla Consip S.p.A. dell'elenco degli Esercizi convenzionati.
- Relativamente alla tipologia di carenza "C", per mancato riconoscimento del Valore nominale del Buono pasto si intende anche il caso in cui vengano applicate tariffe differenti da quelle esposte al pubblico e/o vengano richiesti corrispettivi integrativi in denaro.

Durante l'attività di verifica ispettiva non sarà considerata una carenza la circostanza che l'ispettore trovi uno o più Esercizi chiusi a causa di uno dei seguenti motivi:

- Chiusura per lutto
- Chiusura per ferie o stagionale
- Chiusura per lavori di ristrutturazione
- Chiusura per eventi eccezionali (es. in caso di furto, incendio, attentato, malattia, morte, eventi calamitosi, etc.)

9.2.2. Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive sugli esercizi convenzionati effettuate successivamente alla stipula della convenzione

Qualora l'esito delle verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati, per tutte le tipologie di carenza definite (A,B,C), dia luogo a livelli di qualità accettabili (LQA) rispondenti almeno a quelli riportati nella tabella seguente:

Tabella M.4		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	2,5
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

la Consip, in occasione della verifica successiva, determinerà il campione degli Esercizi convenzionati da sottoporre a verifica in base alla norma UNI ISO 2859:1993 parte 1° (livello I ordinario), relativamente al numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto e fuori Lotto. Gli LQA da rispettare dovranno essere quelli indicati nella Tabella M.3.

Nel caso in cui l'esito della verifica di cui sopra confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 precedente verrà confermato anche per l'eventuale successiva verifica l'entità del campionamento di cui al livello I ordinario della norma UNI ISO 2859:1993 parte 1°. Nel caso l'esito della verifica non confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 (ma rientri negli LQA di cui alla tabella M.3) il campionamento della successiva verifica sarà effettuato sulla base del livello II ordinario della norma UNI ISO 2859:1993 parte 1°.

9.2.3. Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale massima di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti

La Consip, successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni (anche dopo la scadenza della Convenzione), potrà procedere alla verifica degli impegni assunti dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica per quanto riguarda la percentuale massima di commissione ed i termini di pagamento verso gli Esercenti, sia presso il Fornitore, che eventualmente presso gli Esercizi.

La Consip comunicherà al Fornitore, con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, la propria volontà di effettuare dette verifiche ispettive presso la sede nella quale il Fornitore conserva la documentazione fiscale.

Il Fornitore, entro il suddetto termine, dovrà mettere a disposizione, presso la predetta sede, relativamente agli Esercizi nei quali vengono spesi Buoni pasto oggetto della Convenzione Consip:

- il Calendario dei pagamenti del Fornitore relativo alle date di rimborso;
- la documentazione necessaria a dimostrare la data di ricezione presso la sede del Fornitore delle fatture e relativi Buoni pasto (*cf. capitolo 6 punto j*);
- l'elenco degli Esercizi con cui sia attivo un rapporto di fatturazione (come da Registri IVA di cui al capitolo 6 punto k) relativamente ad un periodo temporale definito in sede di richiesta, corredato da idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti che gli esercizi indicati nel suddetto elenco corrispondano alla totalità degli esercizi con cui sia attivo, relativamente al periodo temporale richiesto da Consip S.p.A., un rapporto di fatturazione con riferimento ai buoni pasto oggetto di codesto appalto;
- la documentazione necessaria per poter rintracciare all'interno di ciascuna fattura i Buoni pasto relativi alla convenzione Consip (es.: riproduzione digitale dei buoni pasto associati alla singola fattura come da capitolo 6 punto j);
- la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto della percentuale massima di commissione e dei termini di pagamento verso gli Esercizi di cui ai punti precedenti (es: fatture emesse dagli Esercenti per richiedere il rimborso dei Buoni pasto, contabili bancarie di addebito);
- eventuale altra documentazione (es. contratti stipulati con gli Esercenti, dichiarazione del Fornitore aggiudicatario) richiesta in fase di verifica.

Si precisa che così come riportato nel capitolo 6 "*Ulteriori obblighi del Fornitore*", il controllo si riferisce non solo agli Esercizi presenti negli elenchi ma a tutti gli esercizi presso i quali vengono spesi i buoni pasto oggetto del presente appalto.

9.2.3.1 Esito del controllo

Nel caso di attività ispettiva condotta con riferimento al rispetto degli impegni relativi alla percentuale massima di commissioni ed ai termini di pagamento si intende per non conformità:

Tabella M.5	
Descrizione della carenza	Limite di accettabilità max ammessa
Mancato rispetto della percentuale massima di commissione dichiarata in offerta.	2% (intesa come percentuale massima di non conformità ammessa sul campione di esercizi oggetto di ispezione)
Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	

La non conformità risultante dalla suddetta verifica ispettiva (classificata come non conformità grave) comporterà l'applicazione della relativa penale (*rif. Cap. 11 "Penali"*). Inoltre entro 20 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, verrà effettuata una nuova verifica ispettiva.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo. Tale costo non sarà superiore a 1.500,00 Euro (millecinquecento/00 euro).

Si precisa che il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (*rif. Cap. 9*).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il superamento del limite massimo ammesso nella tabella M.5, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto la Convenzione.

9.2.4. Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio del Call Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative al funzionamento del Call Center dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate al *Cap. 6 "Ulteriori obblighi del Fornitore"* (lettera b ed h).

9.3. Gestione dei reclami delle Amministrazioni contraenti

Le Unità Ordinanti o le Unità Approvvigionanti potranno segnalare al Fornitore e per conoscenza alla Consip, utilizzando l'apposito Modulo di "*Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni Pasto*" (All. 3), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Si precisa che, ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l'asterisco. Nel caso in cui non vengano fornite dette informazioni il reclamo s'intenderà "CHIUSO" ed il Fornitore nel rispondere all'Amministrazione richiederà di inviare nuovamente il reclamo integrato con le informazioni obbligatorie.

Il suddetto modulo di "*Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni Pasto*" (All. 3) potrà essere inviato dalle Amministrazioni Contraenti nelle vie tradizionali (fax, e-mail, posta).

Si precisa che qualora il reclamo, inviato nelle vie tradizionali, non fosse stato inoltrato anche alla Consip in copia conoscenza, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip la nota di contestazione dell'Amministrazione, nonché la risposta risolutiva dell'addebito entro venti giorni dall'avvenuta risoluzione.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "CHIUSO"), ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

10. Servizio di reportistica

La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi gli obblighi di cui ai successivi commi.

Il Fornitore dovrà fornire alla Consip S.p.A. i dati indicati nell'Allegato G – “Reportistica “ secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte.

La Consip S.p.A. si riserva il diritto di chiedere ulteriori dati. La medesima richiesta può essere fatta valere anche dalle Amministrazioni Contraenti.

11. Penali

11.1. Difformità nella consegna dei buoni pasto

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei Buoni Pasto come indicati nel paragrafo 2.5 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) consegnati in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i Buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione Contraente o dalle Unità Approvvigionanti, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, a favore dell'Amministrazione Contraente, pari al 5% del valore dei Buoni pasto (escluso IVA) oggetto della consegna rispetto alla quale è stata contestato l'errore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura.

11.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

- c) Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto di cui al Capitolo 4, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

11.3. Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel presente Capitolato

- d) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei dati indicati nell'Allegato G – “Reportistica“ secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte (*cfr., paragrafo 10*) e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o

comunque difformi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), fino a quando i dati predetti saranno consegnati completi e conformi alle prescrizioni predette, salvo il risarcimento del maggior danno.

- e) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 2.4.2 per l'attivazione di un sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

11.4. Difformità relative al convenzionamento

- f) Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati nel paragrafo 5.1.5 lett. e), per la consegna degli elenchi degli esercizi convenzionati il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- g) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.2 per il convenzionamento di almeno 1 Esercizio per ogni 15 soggetti aventi diritto al Buono pasto, ovvero rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.4 "Numero di esercizi per il Buono pasto parametrico" per il convenzionamento di almeno un Esercizio per ogni 50 soggetti aventi diritto al Buono pasto parametrico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro.1.300,00 (milletrecento/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- h) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.5, lett. a) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 800,00 (ottocento/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- i) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.2 per la comunicazione alle Unità Approvvigionanti dell'elenco degli esercizi convenzionati "*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante*" (Allegato 1 al presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00

(cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

- j) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati alla Consip (rif. paragrafo 5.1.5 b) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip (se non è stato convenzionato un esercizio indicato negli elenchi contenenti le informazioni di cui al facsimile “tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto” (Allegato 1 al presente Capitolato) e al facsimile “tabella C – Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto”, Allegato 1 al presente Capitolato) una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- k) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione Contraente (rif. paragrafo 5.1.5 b) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente (se non è stato convenzionato un esercizio indicato negli elenchi contenenti le informazioni di cui al facsimile “tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante e/o “tabella D – Elenco Unità Ristorative Convenzionate – Buono Pasto Parametrico – per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Amministrazioni) una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- l) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 5.1.5, lett., c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi di cui alle Tabelle A) e/o C) allegate sub 1 al presente Capitolato) una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- m) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 5.1.5, lett., c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi diversi da quelli indicati nella precedente lettera l) una penale pari a

Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

11.5. Difformità riscontrate in fase di controllo

- n) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel Cap. 6 “*Ulteriori obblighi del fornitore*” lettere (b) ed (h) per l’attivazione di un call center dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni contraenti e alle Unità Approvvigionanti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- o) Per ogni riga della “*tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto*” e della “*tabella C – Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto*” che, in seguito alla verifica di cui al paragrafo 9.2.1 (relativamente alle modalità di esecuzione della verifica documentale) risulti essere stata compilata in maniera non conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gara e del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 15,00 (quindici/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- p) Nel caso in cui, l’esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte dell’Organismo di Controllo, evidenzi una non conformità agli standard definiti al par. 9.2.1 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. la seguente penale

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Non esistenza dell’esercizio all’indirizzo definito negli Elenchi	30.000,00
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

- q) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall’Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale massima di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti (par. 9.2.3 e 9.2.3.1) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. la seguente penale :

Descrizione della carenza	Penale (Euro)
Mancato rispetto della commissione offerta in sede di gara	50.000,00
Mancato rispetto dei termini di pagamento offerti in sede di gara	

- r) Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati sul Call Center (rif. par. 9.2.4), si evidenzia una non conformità rispetto alle caratteristiche riportate al Cap. 6 "Ulteriori obblighi del fornitore" (lettera b ed h), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
- s) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 9.3 "Gestione dei reclami delle Amministrazioni contraenti" per la chiusura del reclamo il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- t) Per ogni mancato invio alla Consip S.p.A. della documentazione relativa ai reclami delle Amministrazioni Contraenti e delle Unità Approvvigionanti e alla relativa risposta da parte del Fornitore, come previsto nel par. 9.3 "Gestione dei reclami delle Amministrazioni contraenti", il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

12. Allegati

12.1. Elenchi degli esercizi convenzionati

Allegato 1: Tabelle esercizi convenzionati

Tabella A - Elenco degli Esercizi convenzione nel Lotto

Tabella B - Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e per Sede di utilizzo dell'Unità Approvvigionante

Tabella C - Elenco degli Esercizi Convenzionati fuori Lotto

Tabella D - Elenco Unità Ristorative Convenzionate - Buono pasto parametrato - per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante"

Codici per la compilazione del campo "Tipologia di esercizio"

Tabella Comuni superiori ai 5000 abitanti

Allegato 2: Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati

Allegato 3: Modulo di Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni Pasto

12.2. Moduli per la fruizione del servizio

Allegato A: Modulo “Ordinativo di fornitura di Buoni pasto a valore”

Allegato B: Modulo “Addendum all’ Ordinativo di fornitura dei Buoni pasto “

Allegato C: Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto
Nominativi”

Allegato D: Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni Pasto non
Nominativi”

Allegato AI: Modulo “Ordinativo di fornitura di Buoni pasto parametrico”

Allegato E: Modulo “Composizione del pasto” (Buoni pasto parametrico)

Allegato F: Modulo “Dichiarazione di Impegno Pasto parametrico”

12.3. Moduli per la reportistica

Allegato G: Modulo “Reportistica”